

Comune di Castello Tesino

Provincia di Trento



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
n. 29 d.d. dt. 10.2012

IL SEGRETARIO COMUNA

## REGOLAMENTO TRANSITO SU STRADE FORESTALI DI TIPO A E DI TIPO B

### Riferimenti legislativi:

- Legge Provinciale 23 maggio 2007, n.11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg (Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2008, registro 1, foglio 41)  
Regolamento concernente le modalità di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalità di funzionamento della commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonché la disciplina attuativa della viabilità forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)

## Art. 1

### *Finalità e definizioni*

Il presente Regolamento disciplina la modalità di circolazione sulle strade forestali nell'ambito territoriale amministrativo del Comune di Castello Tesino e si riferisce alle strade forestali di tipo A e di tipo B definite dalla legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11.

## Art. 2

### *Divieti di circolazione*

E' vietata la circolazione dei veicoli a motore su tutte le aree forestali appartenenti al Comune di Castello Tesino sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell' art. 13, comma 2 e 3 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 fatto salvo il disposto dell'Art. 100, comma 1,2,3 della stessa. Le strade forestali di proprietà del Comune di Castello Tesino sono classificate di tipo "A", strade ad esclusivo servizio del bosco (vedi allegato 1) e "B", strade a non esclusivo servizio del bosco (vedi allegato 1).

## Art. 3

### *Identificazione degli aventi diritto strade di tipo B*

Hanno il diritto di circolare sulle strade forestali di tipo B senza alcun tipo di autorizzazione

- ✓ i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

Hanno il diritto di circolare sulle strade forestali di tipo B previo rilascio di un contrassegno di identificazione:

- ✓ gli aventi diritto di uso civico;
- ✓ i proprietari di beni immobili serviti da strade forestali di tipo B esclusivamente, per il tratto che asservisce la proprietà;

In tutti gli altri casi la circolazione è consentita solo se si è in possesso della relativa autorizzazione in bollo, rilasciata quando siano accertate le seguenti ragioni:

- ✓ proprietari di abitazioni, per un periodo massimo di 60 giorni;
- ✓ soggetti che hanno avuto la residenza per almeno 15 anni;
- ✓ possessori del permesso di caccia valido per l'anno in corso per lo stretto periodo legato all'esercizio venatorio nel Comune di Castello Tesino (motivazione accertata con esibizione del permesso di caccia valido per l'anno in corso);
- ✓ possessori della licenza di pesca per lo stretto periodo legato all'esercizio della pesca per le sole strade che consentono l'accesso ai corsi d'acqua in cui è consentita la pesca (motivazione accertata con esibizione della licenza).

## Art. 4

### *Identificazione degli aventi diritto strade di tipo A*

Sulle strade classificate di tipo "A" il transito può essere autorizzato solo per straordinaria necessità o urgenza. Tra i motivi di urgenza rientra la ricerca di animali feriti o il recupero degli stessi nell'ambito dell'esercizio di caccia. L'autorizzazione, che può essere verbale, viene rilasciata dal Sindaco o dal custode forestale; deve specificare le strade per cui viene rilasciata, ha una validità massima di 24 ore e deve essere comunicata a cura dell'interessato anche telefonicamente o telematicamente al Comando Stazione Forestale competente. L'autorizzante è tenuto ad annotare sulla matrice l'autorizzazione verbale entro il primo giorno lavorativo successivo a quello del rilascio. Il diritto di legnatico da parte dei censiti rientra in quanto previsto dal comma 2 dall'art. 100, della L.P. 23 maggio 2007, n.11 e deve essere concordato con il custode forestale.

## Art. 5

### *Validità e modalità di rilascio dei contrassegni*

I contrassegni sono validi fino a quando si mantiene la residenza o si cambia **il veicolo** e potranno essere richiesti presso gli uffici del Comune.

I contrassegni consentono il transito sul solo territorio su cui grava un determinato **diritto di uso civico**, se si verifica una doppia condizione:

- ✓ che il veicolo sia di proprietà di una persona avente diritto di uso civico su quel territorio;
- ✓ che il conducente abbia diritto di uso civico su quel territorio.

Ai proprietari non residenti, di case o terreni raggiungibili da strade forestali di tipo B, verrà rilasciato un apposito contrassegno che consentirà di raggiungere la propria proprietà.

I contrassegni dovranno essere firmati dal richiedente al momento del rilascio. Il soggetto avente diritto al rilascio del contrassegno potrà delegare, anche verbalmente, a terze persone la presentazione della richiesta ed il ritiro dei permessi.

Il contrassegno dovrà essere esposto sul veicolo in modo ben visibile. La mancata esposizione del contrassegno non dà diritto ad alcun risarcimento.

## Art. 6

### *Validità e modalità di rilascio delle autorizzazioni in bollo*

Le autorizzazioni hanno validità temporale e potranno essere richieste presso gli uffici del Comune.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade di tipo B l'interessato deve dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) la motivazione per cui chiede il transito sulla strada;
- c) la denominazione della strada o delle strade da percorrere;
- d) l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada;
- e) gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.

Le autorizzazioni dovranno essere firmati dal richiedente al momento del rilascio. Il soggetto avente diritto al rilascio dell'autorizzazione, potrà delegare anche verbalmente a terze persone, la presentazione della richiesta ed il ritiro dei permessi.

L'autorizzazione dovrà essere esposto sul veicolo in modo ben visibile. La mancata esposizione dell'autorizzazione non dà diritto ad alcun risarcimento.

#### Art. 7

##### *Agevolazioni*

Ai soggetti sottoelencati è rilasciata un'autorizzazione della durata massima di tre giorni (72 ore) su tre strade a scelta:

- persone che soggiornano a scopi turistici nel Comune di Castello Tesino per almeno 7 giorni consecutivi (6 pernottamenti).

La qualità di ospite dovrà essere dimostrata da copia della denuncia di **locazione** dell'appartamento, dalla schedina di registrazione dell'albergo o del campeggio, o da altro documento analogo.

#### Art. 8

##### *Prescrizioni particolari*

Le strade forestali sono chiuse nel periodo invernale e non verrà attuato alcun servizio durante tale periodo e nessuna manutenzione, resta pertanto vietato il transito di qualsiasi tipo di veicolo a motore, comprese le motoslitte. **Si considera periodo invernale quello intercorrente tra la prima nevicata ed il completo disgelo. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, può, comunque, vietare la circolazione lungo le strade forestali, in qualsiasi momento, al fine di tutelare l'incolumità pubblica.**

#### Art. 9

##### *Responsabilità*

Il Comune respinge ogni responsabilità per la sicurezza del traffico e/o **per danni derivanti dalla manutenzione del manto stradale**, dei manufatti in genere e in particolare per incendi e cadute di sassi, alberi, rami, acqua e valanghe.

#### Art. 10

##### *Sanzioni*

**Per ogni violazione del presente regolamento è applicata la sanzione prevista dall'art. 111 della L.P. 23.05.2007, n. 11.**